

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Seduta antimeridiana

MARTEDÌ 21 MARZO 1978

Presidenza del Presidente

MURMURA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.**La seduta ha inizio alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE****« Modifiche alle norme della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernente la Commissione parlamentare inquirente » (1140);****« Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifica della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sull'attività della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa » (605), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri. (Esame e rinvio).**

Riferisce il senatore Martinazzoli, che si attiene, nella sua esposizione, al testo del disegno di legge n. 1140, d'iniziativa governativa, in quanto di portata più vasta del provvedimento n. 605, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri. Ciò non di meno — precisa il relatore — avuto riguardo alle numerose norme che concorrono a disciplinare i procedimenti di accusa (disposizioni costituzionali e di legge ordinaria, regolamenti parlamentari), l'approccio del disegno di legge n. 1140 ha carattere circoscritto, in quanto afferisce solo alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, sulla Commissione parlamentare inquirente. C'è poi l'urgenza di adottare nuove norme su tale organismo, in ragione della richiesta di *referendum* il cui svolgimento, in ogni caso, non sarebbe affatto idoneo, a suo avviso, a risolvere i problemi che l'attuale disciplina solleva.

Occorre inoltre tenere presente — ad avviso dell'oratore — che l'insieme delle norme in vigore, sulla Commissione inquirente, sul Parlamento in seduta comune e sulla Corte costituzionale, danno vita ad una sorta di moto perpetuo processuale, e che 20 commissari — come l'esperienza ha insegnato — sono troppi per istruire un processo inquirente. L'iniziativa legislativa all'esame non affronta dunque in termini radicali la disciplina di tale processo, sicchè l'innovazione va vista in una prospettiva di cambiamento più ampia, al di fuori della quale essa, avrebbe un limitato significato.

Passando quindi all'esame delle singole norme, il relatore rileva che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1140 non affronta il problema della connessione soggettiva — che comunque non va mitizzata — tra imputati « laici » e politici. A suo parere i « laici » imputati di concorso nel reato ministeriale dovrebbero essere giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria per rendere più celeri i procedimenti.

In merito all'articolo 4, con il quale vengono chiariti i limiti di competenza della Commissione inquirente, cui viene restituita una funzione referente, mentre nella situazione attuale essa si avvicina alla figura del giudice istruttore, vi è da osservare che pur con il drenaggio delle notizie infondate, permanendo nell'attuale formulazione l'articolo 96 della Costituzione, con le nuove disposizioni verranno ad aumentare le occasioni di intervento del Parlamento in seduta comune.

A qualche rilievo si presta, poi, la formulazione dell'articolo 5: se il primo comma intende limitare le indagini della Commissione ai ministri, esso appare incoerente con il secondo comma, che mantiene la connessione tra politici e « laici ». Formulate quindi talune osservazioni sulle facoltà del soggetto inquisito previste dal secondo comma dell'articolo 6, il senatore Martinazzoli osserva che l'articolo 7, sostituendo l'Ufficio

di presidenza al presidente della Commissione nel potere di adottare in via provvisoria provvedimenti di competenza della Commissione stessa, introduce un congegno meno snello di quello attualmente in vigore.

Alcune perplessità suscita quella parte dell'articolo 9 che prevede, con una formula che solitamente è di stile, l'abrogazione di ogni norma incompatibile con l'attuale disciplina. Com'è noto, il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa definisce la procedura che la Commissione inquirente ha finora adottato, mentre le norme all'esame limitano la competenza della Commissione stessa alla delibazione della *notitia criminis*. Avuto riguardo al rapporto tra legge ordinaria e regolamento parlamentare, occorrerà che in via di fatto si proceda con la massima ragionevolezza.

Il relatore conclude manifestando le proprie perplessità sul calendario fitto e macchinoso introdotto dall'articolo 11.

Apertasi la discussione generale, il senatore Lapenta formula taluni rilievi riguardanti la sorte dell'imputato laico, la difesa orale nelle sedute pubbliche ed i contrasti tra legge ordinaria e regolamento parlamentare.

Il senatore Petrella sottolinea la necessità di adottare le norme all'esame per evitare il *referendum* e pone in rilievo il carattere funzionale del regolamento parlamentare rispetto agli atti normativi sostanziali in materia di procedimenti di accusa. In riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, afferma che si deve evitare l'attrazione di procedimenti estranei alla normale competenza della Commissione. Dichiaratosi infine perplesso sull'ultimo comma dell'articolo 6, secondo il quale nelle ipotesi previste dallo stesso articolo non si applicano le norme relative al segreto di ufficio, conclude osservando che con l'articolo 7 indubbiamente viene stabilita una diminuzione dei poteri del presidente della Commissione.

Il presidente Murmura rileva quindi che l'articolo 11, così come ora formulato, potrebbe non essere idoneo ad evitare il *referendum*.

Su proposta del senatore Vittorino Colombo, il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alle norme della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernente la Commissione parlamentare inquirente** » (1140);

« **Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifica della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sull'attività della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa** » (605), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri (Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1140, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore Ruffino il quale, dopo avere affermato di concordare con il relatore Martinazzoli, osserva che il provvedimento all'esame ha un contenuto limitato e tende sostanzialmente a dare all'attuale Commissione inquirente il carattere di Commissione referente. Con tale normativa si evita un *referendum*, sulla cui opportunità andrebbero fatte diverse osservazioni. Secondo il senatore Ruffino è necessario poi pervenire ad una sollecita modificazione delle norme del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa e della legge costituzionale n. 1 del 1953. Anche per l'oratore la connessione dei procedimenti relativi a « laici » e politici non va mitizzata, anche se la sua mancata applicazione può determinare disparità di giudicati; tale effetto negativo sarebbe per altro ampiamente temperato dalla rapidità del processo per i « laici », mentre potrebbero essere evitati

comportamenti dettati unicamente dall'intento di coinvolgere i ministri per evitare il giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il senatore Ruffino conclude manifestando talune perplessità sugli articoli 2, 5, 6, 7 e 11 del disegno di legge.

Ad avviso del senatore Campopiano le disposizioni contenute negli articoli 10 ed 11 del disegno di legge andrebbero semplificate prevedendo che le nuove norme valgono solo per il futuro.

Il sottosegretario Dell'Andro manifesta apprezzamento per la relazione del senatore Martinazzoli e si rimette alla Commissione circa le proposte di emendamento avanzate.

Su proposta del senatore Petrella la seduta viene quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,50).

Si passa all'esame degli articoli.

Viene accolto l'articolo 1.

All'articolo 2 viene introdotto un emendamento secondo il quale, entro il termine di 20 giorni, l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

Accolti gli articoli 3, 4 e 5, su proposta del senatore Martinazzoli la Commissione modifica il secondo comma dell'articolo 6 prevedendo che il denunciato, l'indiziato o l'inquisito hanno il diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore, prima che inizi la discussione sulla proposta di archiviazione. Su proposta del senatore Petrella viene soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo.

La Commissione accoglie anche gli articoli 7 — introducendovi una modifica formale —, 8 e 9, mentre vengono emendati gli articoli 10 ed 11. Il primo, disponendo che gli articoli 4 e 5 del disegno di legge non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione e per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria; per il secondo, invece su proposta dei senatori Modica e Ruffino, viene stabilito che il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal 90° giorno successivo a quello

dell'entrata in vigore della legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976, mentre per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.

La Commissione, infine, nel dare mandato al relatore Martinazzoli di riferire favorevolmente all'Assemblea, propone l'assorbimento del disegno di legge n. 605.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (1096).

(Parere alla 8ª Commissione). (Questione di competenza).

Riferisce sul provvedimento il presidente Murmura.

Dopo avere ricordato che la 1ª Commissione ha già iniziato la discussione dei disegni di legge n. 359 (« Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali ») e n. 590 (« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali »), ad essa assegnati in sede deliberante, il Presidente propone che venga chiesta alla Presidenza del Senato l'assegnazione per l'esame di merito anche del disegno di legge n. 1096.

Tale proposta è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 18,05.

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 20 MARZO 1978

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

« Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria » (1035), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Il senatore De Carolis riferisce alla Commissione, lamentando anzitutto il carattere frammentario che presenta la materia trattata nel disegno di legge n. 1035, a seguito dello stralcio operato alla Camera sulla normativa proposta dal Governo, che si presentava invece organica e completa.

Si sofferma quindi a riferire in dettaglio le proposte contenute nel disegno di legge dichiarandosi favorevole a tutte, inclusa la normativa di carattere innovativo di cui all'articolo 4.

Il relatore prospetta quindi l'opportunità di integrare l'articolato tenendo conto di talune vive sollecitazioni che sembrano meritevoli di considerazione. Anzitutto, presso l'Amministrazione giudiziaria prestano servizio da tempo dattilografi non di ruolo (in quanto a suo tempo non rientravano fra gli idonei) che tuttavia risultano assai utili all'Amministrazione, anche per l'esperienza acquisita: il relatore si riserva quindi, tenendo conto dei risultati del dibattito, di proporre un emendamento, prevedente un procedimento di inquadramento in ruolo, così da evitare, oltre a tutto, di creare nuovi disoccupati.

Prospetta inoltre l'opportunità di rivedere le norme stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077 che — nel predisporre concorsi circoscrizionali, a valere per tutta la Pubblica amministrazione — stabilisce limiti ai trasferimenti di sede che talvolta vengono ad essere assai gravosi per i singoli dipendenti.

Il presidente Viviani, nel ringraziare il relatore per l'attenta disamina del progetto governativo, rammenta come l'ultimo problema menzionato fuoriesca in parte dalla materia del provvedimento, in quanto riguarda l'intera Pubblica amministrazione. Prospetta inoltre l'opportunità di non portare a termine nella seduta odierna l'esame nella sede referente del disegno di legge n. 1035, non es-

sendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione.

Il sottosegretario Speranza dichiara a nome del Governo di condividere pienamente le preoccupazioni espresse dal relatore in ordine allo stralcio attuato all'altro ramo del Parlamento, che ha ridotto alquanto la portata del provvedimento sia per l'accantonamento della parte concernente il personale penitenziario che per il discutibile riferimento al ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio, quale modo di provvedere al prevedibile difetto negli organici del personale giudiziario. Ritiene tuttavia che il provvedimento, così come si presenta, possa comunque essere di giovamento all'amministrazione della giustizia, e quindi sia meritevole di approvazione, riservandosi ad ogni modo di presentare emendamenti a nome del Governo, nel caso che la Commissione venisse nell'idea di modificare il testo.

La senatrice Giglia Tedesco Tatò dichiara di condividere pienamente le osservazioni del relatore e del Governo contrarie allo stralcio effettuato alla Camera, soprattutto per quanto concerne l'accantonamento degli aumenti di organico per il personale penitenziario. Il sottosegretario Speranza chiarisce quindi che le ragioni dell'accantonamento stanno nella complessità dei problemi che occorre affrontare. Infine il presidente Viviani richiama l'attenzione della Commissione sulla soluzione adottata nel secondo periodo dell'articolo 4. per un'opportuna riflessione.

L'inizio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise » (1144), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Co-co, sottolinea le finalità del provvedimento, consistenti nel rimediare a una disparità di trattamento fra i sessi per quanto concerne la composizione delle giurie popolari nelle corti di assise, e soprattutto nel porre rimedio alla rigidità nella composizione dei colle-

gi, che costringeva a frequenti rinvii in importanti processi, per mancanza dei giudici popolari. Quanto a quest'ultimo inconveniente, il relatore osserva come i rinvii in questione non dipendessero essenzialmente dalle carenze che il presente provvedimento intende rimediare, tanto che non sembra il caso di fondare eccessive speranze sulla normativa che il Parlamento si accinge a convertire in legge. Ritiene tuttavia opportuna la riforma proposta, e in particolare il notevole aumento del numero dei giudici popolari sorteggiati. Per quanto concerne l'innovazione apportata dalla Camera con l'articolo 2-bis, da inserire nel testo del decreto-legge, ritiene che la finalità perseguita dall'altro ramo del Parlamento, consistente nella tutela penale a favore dei giudici popolari, sia già garantita dalle leggi vigenti. Anche nel caso che si intendesse tutelare meglio la posizione dei giurati nei confronti dei rispettivi datori di lavoro, ritiene errata la soluzione adottata con la norma in questione. Esprime pertanto l'avviso che soltanto l'opportunità di non modificare il testo, per gli evidenti limiti di tempo riguardo alla conversione, consigli di rinunciare ad una modifica dell'articolo 2-bis. Dichiarò infine di condividere pienamente sia il testo del Governo che le altre modifiche apportate dalla Camera, incluso l'aumento delle indennità previsto all'articolo 3 del disegno di legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Cleto Boldrini sottolinea l'efficacia del provvedimento, che ha già reso possibile l'inizio dell'importante processo di Torino, e condivide quindi l'opportunità di approvare il testo senza modifiche. Ritiene tuttavia che la materia richiederebbe un discorso più ampio, essendo doveroso rivedere i limiti alla partecipazione alle giurie popolari, stabiliti dalla legge in vigore in base al titolo di studio, limiti contrari allo spirito della Costituzione, dato che occorre fare riferimento al diritto elettorale attivo come requisito essenziale e sufficiente per essere giudice popolare. Per quanto concerne l'integrazione apportata dalla Camera con l'articolo 2-bis già ricordato, condivide le critiche del relatore sulla inadeguatezza della norma in ordine ad un obiettivo che tut-

tavia doveva essere considerato, tenuto conto che l'articolo 51, terzo comma, della Costituzione ha un valore meramente programmatico, tanto che si è già dovuto darvi attuazione con numerose leggi settoriali.

Il senatore Agrimi ritiene opportuno approvare sollecitamente senza modifiche un decreto che ha già avuto applicazione in una situazione critica di grande rilievo, quale è quella emersa a Torino. Condivide d'altra parte l'opportunità di rivedere l'intera materia concernente le corti di assise, in vista dei gravi episodi che hanno fatto emergere negli ultimi tempi la difficoltà di fondo di formare i collegi giudicanti, a causa delle incertezze e perplessità che hanno distolto molti dal fare onore ai propri doveri, sanciti dalla Costituzione. Il senatore Agrimi ritiene inoltre che l'innovazione apportata dalla Camera con l'introduzione dell'articolo 2-bis nel testo del decreto sia inopportuna, dovendosi mantenere il principio di una totale uguaglianza di posizioni fra i giudici togati e i giudici elettivi.

Il senatore De Carolis rammenta alla Commissione la piena rispondenza del presente decreto-legge al contenuto degli accordi presi a suo tempo dalle forze politiche « della astensione », in particolare con la mozione approvata dalla Camera il 15 luglio 1977. Ritiene inoltre quanto mai opportune le provvidenze predisposte, in quanto si è con ciò rinunciato alla soluzione alternativa — che non sarebbe stata costituzionale — di sottrarre competenze alle corti di assise per trasferirle ai collegi ordinari.

Il relatore Coco, replicando agli intervenuti, ritiene di poter concludere che la Commissione giustizia condivide pienamente la posizione assunta dal Governo nello emanare il provvedimento, riservandosi di discutere in altra sede questioni che sotto vari aspetti, anche culturali, amplirebbero la materia.

Sottolinea inoltre il pieno consenso della Commissione sulla soppressione delle norme recanti disparità di trattamento tra i sessi, ed avverte infine che in sede di Assemblea esprimerà anche i punti di vista emersi nel dibattito sull'articolo 2-bis introdotto nel testo del decreto dalla Camera, ai fini di una

attenta precisazione del problema, diretta a chi dovrà applicare la normativa.

Il sottosegretario Speranza, dopo aver ricordato la funzione limitata del provvedimento, con il quale il Governo ha anticipato per motivi di urgenza una normativa già inclusa nel disegno di legge n. 1798 presentato alla Camera, condivide l'opportunità delle precisazioni che il relatore si riserva di fare in Assemblea.

Si dà mandato infine al senatore Coco — previa richiesta di autorizzazione alla procedura orale — di riferire in Assemblea favorevolmente sul disegno di legge, includendo le osservazioni emerse nel dibattito.

« Norme per garantire agli stranieri ed agli apolidi il diritto di asilo e l'esercizio delle libertà democratiche nel territorio della Repubblica » (680), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri. (Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Viviani rammenta l'avvenuto decorso dei termini stabiliti nella seduta del 9 novembre per la ripresa dell'esame, in relazione agli impegni allora assunti dal Governo.

Il sottosegretario Speranza chiede a nome del Governo un'ulteriore proroga, in vista dei compiti di grande rilievo che il Ministero è chiamato ad affrontare.

Il senatore Petrella rileva la necessità di procedere sollecitamente all'emanazione di una legge che deve dare attuazione ad una norma della Costituzione di grande rilievo. Rileva inoltre l'urgenza di provvedere, in concreto, agli appelli provenienti da moltissimi rifugiati in Italia, che non sono affatto tutelati dal diritto interno vigente. Insiste quindi per una ripresa dell'esame del disegno di legge n. 680.

Il relatore Lapenta condivide le considerazioni del senatore Petrella circa l'importanza del provvedimento, che merita una sollecita trattazione. Ritiene tuttavia che la richiesta di rinvio fatta dal Governo non possa essere disattesa.

Su proposta del presidente Viviani si conviene di riprendere in esame il provvedimento, per conclusive determinazioni sul suo iter, il 4 aprile prossimo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione ai disegni di legge nn. 613 e 856 (sull'albo degli amministratori dei condomini), il relatore Luberti ritiene di dover tener conto delle ulteriori proposte di modifiche alle due normative, che consigliano di soprassedere all'esame. Parimenti per quanto concerne il disegno di legge n. 860 (sugli esperti di neve e valanghe), il relatore Beorchia prospetta l'opportunità di una ulteriore pausa di riflessione, nell'intesa che si possa riprendere l'esame il prossimo 12 aprile. Su proposta del presidente Viviani e d'intesa con il senatore Lapenta — relatore alla Commissione — si conviene di dare inizio alla discussione del disegno di legge n. 891 (contenzioso e consulenza legale degli enti pubblici) il prossimo 11 aprile. Su proposta del Presidente e d'intesa con il senatore Rosi si decide di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 216 e 1014 (prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro) nella seduta del prossimo 12 aprile. Si conviene infine di riprendere l'esame dei disegni di legge concernenti l'adozione il 4 aprile prossimo.

La seduta termina alle ore 18,45.

MARTEDÌ 21 MARZO 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la discussione del disegno di legge n. 1013, in sede deliberante, deve essere rinviata alla seduta pomeridiana, non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione su tale provvedimento.

Avverte altresì che, per il necessario coordinamento con i lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 18, anzichè alle ore 17.

La seduta termina alle ore 11,20.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

VIVIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai Comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari** » (1013).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Rosi, relatore alla Commissione in sostituzione del senatore Bausi, chiarisce le ragioni del provvedimento, che si inserisce in una situazione amministrativo-contabile creata nel 1941, quando si ritenne di trasferire ai Comuni le spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. I contributi dello Stato ai Comuni, a fronte di tali spese, sono stati maggiorati con la legge 29 maggio 1973, n. 345, per tener conto degli avvenuti trasferimenti degli uffici giudiziari in edifici più ampi di proprietà demaniale, con conseguenti maggiori oneri di manutenzione e locativi: il relatore ritiene che debbano essere pienamente condivise le ragioni che inducono ora l'Esecutivo a proporre una nuova rivalutazione dei contributi per i Comuni indicati nell'articolo 1, anche in considerazione della necessità di agevolare in tutti i modi l'amministrazione della giustizia, nel presente grave momento di crisi. Invita pertanto ad approvare sollecitamente il disegno di legge n. 1013.

Il presidente Viviani dà lettura del parere della 5ª Commissione, nel quale si tiene conto della necessità di adeguare la copertura finanziaria del provvedimento all'intervallo di tempo decorso dalla sua presentazione, che obbliga a provvedere allo stanziamento anche per l'esercizio 1978.

Si apre la discussione generale. Il senatore Agrimi ritiene che il provvedimento debba essere approvato sollecitamente, pur lamentando il carattere frammentario dell'iniziativa, mentre il problema globale dell'amministrazione giudiziaria e delle relative spese nell'intero territorio nazionale richiede un riesame attento da parte del Governo e del Parlamento. Auspica inoltre che interventi limitati come quello in esame possano essere in qualche modo risolti in sede amministrativa, al fine di non aggravare eccessivamente i lavori del Parlamento.

La senatrice Gigila Tedesco dichiara di ritenere di grande urgenza ed importanza, nel momento attuale, l'integrazione finanziaria proposta dal Governo in favore dell'amministrazione decentrata della giustizia, pur associandosi alle considerazioni del senatore Agrimi.

Il senatore Cleto Boldrini, riferendosi all'intervento del senatore Agrimi, rammenta la necessità di provvedere con legge a qualunque aumento degli stanziamenti nei capitoli del bilancio. Ritiene comunque opportuno proseguire nel sistema attuale di contributi statali a fronte di spese attribuite ai Comuni, dovendosi considerare positivo il diretto interessamento delle amministrazioni comunali nella materia, trovandosi esse a diretto contatto con la realtà locale della amministrazione della giustizia.

Il relatore Rosi ribadisce le considerazioni fatte inizialmente.

Il sottosegretario Speranza, premesso che sulla revisione generale della materia, chiesta dal senatore Agrimi, il Governo è pienamente consenziente, ritiene meritevole di dibattito, nella sede appropriata, anche il problema emerso dall'intervento del senatore Boldrini circa il mantenimento o meno delle spese a carico dei Comuni, problema sul quale vi sono opinioni contrastanti anche fra le stesse amministrazioni comunali.

Invita comunque ad approvare sollecitamente il provvedimento, pur nel suo carattere contingente e limitato.

Si passa all'esame degli articoli. Il Presidente dà lettura dell'articolo 1, al quale i senatori Giglia Tedesco, Benedetti e Luberti presentano un emendamento diretto ad aumentare sostanzialmente il contributo fissato per il comune di Roma. La senatrice Giglia Tedesco lo illustra, chiarendo che la maggior parte degli uffici giudiziari non hanno più sede nel palazzo di giustizia di Roma, per cui l'amministrazione comunale va incontro a notevoli oneri, che dovrebbero far assimilare il problema specifico ad un trasferimento degli uffici giudiziari in nuovi edifici, con le relative conseguenze finanziarie. Il relatore Rosi ritiene che, ciò non di meno, non si possa parlare nel caso in questione di « nuove sedi », così che il problema dovrebbe essere affrontato finanziariamente con un diverso provvedimento. Il sottosegretario Speranza avverte che il provvedimento ha evidentemente un carattere limitato e contingente: ove si volesse prendere in particolare considerazione il problema finanziario di Roma, sollevato con l'emendamento, occorrerebbe provvedere anche ad altre situazioni critiche, in diverse amministrazioni comunali, venendo ad una legge globale che esorbiterebbe dalla presente iniziativa, e che ad ogni modo è allo studio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presidente Viviani fa presente che l'emendamento dovrebbe essere sottoposto al parere della 5ª Commissione, ritardando necessariamente l'iter del provvedimento. Di fronte a tale considerazione i presentatori ritirano la proposta. È approvato infine l'articolo 1.

All'articolo 2 il senatore Agrimi presenta un emendamento soppressivo, motivato dalla considerazione che la rideterminazione dei contributi in sede amministrativa, prevista dall'articolo, poteva essere accettabile rispetto alla legge del 1941, ma non è adeguata alle norme di contabilità dello Stato stabilite dalla Costituzione della Repubblica, che richiedono lo strumento legislativo per incrementare gli stanziamenti in bilancio.

I senatori Petrella e Cleto Boldrini ritengono invece opportuna la norma, diretta a

loro avviso a consentire all'amministrazione la possibilità di redistribuire i contributi, a seconda delle esigenze di spesa che realmente si manifestano di volta in volta.

Il relatore Rosi si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo del senatore Agrimi. Anche il sottosegretario Speranza dichiara di condividere l'emendamento, trattandosi di contributi erogati in anticipo e quindi non suscettibili della pur desiderabile elasticità auspicata dai senatori Petrella e Boldrini.

Il senatore Agrimi ritira l'emendamento. È infine approvato l'articolo 2. È approvato quindi un emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, diretto ad adeguare la norma alle esigenze fatte valere nel parere della 5ª Commissione. È approvato quindi l'articolo 3 e, infine, il disegno di legge nel suo insieme.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 4 aprile alle ore 9,30, mercoledì 5 aprile, alle ore 9,30 e 17, giovedì 6 aprile alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, fatta eccezione per il disegno di legge n. 1013 e con l'inserimento, in sede referente, dei disegni di legge n. 1031, recante modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare, n. 1075 concernente l'istituzione di un ruolo di psicologo componente dei collegi giudicanti in materia penale, n. 1078 recante divieto di divulgazione dei nomi dei testimoni di fatti delittuosi e terroristici, e n. 1112, diretto alla sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari.

La seduta termina alle ore 19,30.

AFFARI ESTERI (3ª)

MARTEDÌ 21 MARZO 1978

*Presidenza del Presidente
VIGLIANESI*

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Radi.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonché degli Accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976 » (981).

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonché degli Accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977 » (982).

(Esame).

Il senatore Marchetti riferisce alla Commissione sui due disegni di legge, che vengono trattati congiuntamente.

Dopo aver richiamato la genesi e il contenuto dei nuovi Accordi di cooperazione, in particolare soffermandosi sulle caratteristiche innovative di questi (durata indeterminata; estensione degli accordi a quasi tutte le forme di cooperazione, carattere evolutivo degli Accordi, con previsione di una clausola di riesame generale; creazione di istituzioni chiamate a svolgere una funzione importante per tutta la durata degli Accordi), il relatore illustra le iniziative previste nei settori della cooperazione economica, finanziaria e tecnica e della cooperazione commerciale.

Vengono in particolare messe in evidenza le difficoltà che, nel settore della cooperazione commerciale, una intensificazione degli scambi fra i paesi della Comunità europea e i paesi del bacino del Mediterraneo può frapporre allo sviluppo della produzione agricola nel meridione d'Italia.

Dopo aver brevemente accennato alle misure di breve, medio e lungo termine da prendere per salvaguardare l'agricoltura del

Sud, e avere ricordato l'opportunità di una conferenza per un esame dei problemi economico-sociali della regione mediterranea (sulla quale iniziativa si è raggiunto anche un accordo di massima nella Conferenza di Belgrado recentemente terminata), il senatore Marchetti rileva che gli accordi di cooperazione in esame (finanziati sul bilancio comunitario) danno prova della reciproca volontà di rafforzare le relazioni fra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato, e i paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente dall'altro, e attestano il concretarsi di una politica globale che la Comunità sta conducendo nei confronti dell'insieme dei paesi mediterranei. Il relatore sostiene quindi l'urgenza e l'opportunità dell'approvazione dei disegni di legge in esame, con l'auspicio della loro estensione alla Libia e all'Albania; concludendo, invita il Governo a seguire con attenzione le fasi di attuazione degli Accordi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Pieralli concorda con le conclusioni del relatore; sostiene inoltre l'opportunità di una maggiore precisione, a proposito dei meccanismi volti all'instaurazione di una cooperazione triangolare, non ancora in atto ed anzi da attivare; chiede poi al rappresentante del Governo puntualizzazioni sul dialogo Euro-Arabo in cui si innestano gli Accordi in esame, ed avverte che i senatori comunisti si riservano di sollevare in Aula il tema dei drammatici avvenimenti in corso nel Libano meridionale.

Il relatore Marchetti dà atto dei rilievi del senatore Pieralli.

Prende quindi la parola il sottosegretario Radi il quale assicura che illustrerà in Aula la posizione del nostro Governo in ordine alle relazioni fra paesi europei e paesi del Medio Oriente, nonché sulla situazione nel Libano meridionale.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Marchetti di riferire in Aula sui due disegni di legge, previa richiesta di autorizzazione alla relazione orale, nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 11,30.

BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 21 MARZO 1978

Presidenza del Presidente
COLAJANNI
indi del Vice Presidente
Renato COLOMBO

Intervengono il Ministro del tesoro Pandolfi, il Ministro delle finanze Malfatti e il Ministro del bilancio e della programmazione economica Morlino.

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

« **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978** » (912).

— Disegno di legge e stato di previsione dell'entrata (**Tab. 1**).

— Note di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 (**912-bis**).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si apre la discussione generale.

Il senatore Bacicchi, soffermandosi sul peculiare *iter* seguito quest'anno dall'esame del bilancio, ritiene che il dibattito possa essere più esauriente e completo in Assemblea. Dichiarò comunque che il disavanzo deve essere contenuto nella misura di ventiquattromila miliardi; a tal fine reputa che le linee della politica economica del Governo potranno essere esaminate compiutamente in sede di esame della Nota di variazione, già preannunciata dal Ministro del tesoro e che trova la sua base logica nelle previsioni di cassa trimestrali già presentate dallo stesso Ministro. Ricorda in particolare la legge per il Friuli, raccomandando al Governo di sostenere finanziariamente le capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni. Si sofferma quindi ad esaminare la capienza complessiva dei fondi globali e preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti riguardanti il miglioramento di alcuni uffici dell'amministrazione giudiziaria. Insiste in particolare sulla necessità di riconoscere e valutare ade-

guatamente le esigenze di prestazioni professionali particolarmente qualificate.

Dopo aver trattato dei problemi del credito all'esportazione, conclude dichiarandosi d'accordo con le proposte del ministro Pandolfi, circa la redazione di una Nota di variazione che contenga le linee essenziali della politica economica del Governo.

Il senatore Basadonna ritiene che si dovrebbe giungere ad una riduzione del costo dei servizi pubblici, ad esempio del servizio sanitario; lamenta che il riequilibrio della finanza pubblica è affidato esclusivamente alla leva fiscale e auspica una maggiore decisione nella lotta all'evasione; ritiene, conclusivamente, che la politica economica preannunciata dal nuovo Governo possa essere valutata positivamente.

Il senatore Polli, esaminato il contesto dell'esame del bilancio, ritiene che vi siano margini di manovra sufficienti per il Governo sia per l'entrata che per la spesa; scadenza di particolare importanza al proposito sono comunque la discussione in Assemblea e la preannunciata Nota di variazione. Si pronuncia quindi positivamente sul disegno di legge di riforma della contabilità generale dello Stato, già presentato, e in attesa dell'esame parlamentare dei progetti di riforma della materia finanziaria, preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

Il senatore Grassini esprime qualche perplessità sulla possibilità di aumentare di 4.000 miliardi la spesa pubblica per investimenti, ritiene, in tema di entrate, che sarebbe più opportuno operare a livello tariffario piuttosto che fiscale e conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 22 marzo, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 18,30.

AGRICOLTURA (9^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 1978

Presidenza del Presidente
MACALUSO*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cacchioli.**La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

In apertura di seduta il presidente Macaluso esprime, a nome suo e di tutti i Commissari, vivo compiacimento ed auguri per la nomina a Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste del senatore Cacchioli, che ha dato fattiva collaborazione e ampi contributi ai lavori della Commissione.

Il sottosegretario Cacchioli ringrazia sentitamente per tali espressioni, ed assicura la sua disponibilità alla massima collaborazione con i colleghi.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Conguaglio del pagamento dei canoni di affitto di fondo rustico per le annate agrarie 1977-78 e precedenti** » (1067), d'iniziativa dei senatori Truzzi ed altri.

(Discussione).

Il Presidente comunica che la Commissione giustizia ha trasmesso sul disegno di legge parere favorevole con osservazioni concernenti l'opportunità di porre in chiara evidenza, nel testo del provvedimento, che le somme relative all'affitto dei fondi rustici saranno considerate come versate in acconto salvo conguaglio.

Il senatore Truzzi riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 22 dicembre 1977, ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, secondo e sesto comma della legge 814 del 1973 sull'affitto dei fondi rustici, nella parte in cui fissa fra 24 e 55 i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone, il relatore osserva che — per

colmare il vuoto legislativo creatosi a seguito di tale sentenza egli, unitamente ad altri membri della Commissione, ha presentato il disegno di legge in esame formato da un articolo unico con il quale si stabilisce che le somme dovute alle varie scadenze previste nel contratto o dalle consuetudini, secondo la legge 814 del 1973, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Si intrattiene successivamente ad illustrare un nuovo testo composto da tre articoli, che presenta in sostituzione del predetto articolo unico.

All'articolo 1 si prevede che per l'annata 1977-78, alle varie scadenze, previste nel contratto o dalle consuetudini, vengano corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 814 del 1973. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Anche per le precedenti annate agrarie valgono, in via provvisoria, i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi di quanto precede. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Sono da considerare esauriti e quindi definitivi i rapporti di pagamento di canoni effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato.

Si prevede infine — sempre all'articolo 1 — la sospensione dell'esecuzione delle sentenze che, in data successiva al 28 dicembre 1977, abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero

al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni.

All'articolo 2 — prosegue il relatore Truzzi — si prevede una nuova formulazione della lettera a) del d.l.c.p.s. n. 273 del 1974, intesa a prevedere che la proroga dei contratti agrari non è ammessa se il concedente o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni, dichiara di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile se il concedente, o il locatore, dichiara di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacità lavorativa all'uopo proporzionata. Tale norma è previsto che si applichi anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.

All'articolo 3 — conclude il relatore — si prevede che detta entrata in vigore avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Si apre quindi la discussione generale sul nuovo testo come sopra illustrato.

Il senatore Bonino si dichiara favorevole al testo proposto dal relatore, manifestando però talune perplessità in ordine alla prevista sospensione dell'esecuzione delle sentenze. Il senatore Lazzari si dice anch'egli d'accordo sull'articolato testè proposto, chiedendo di conoscere quali criteri siano stati adottati nella previsione del periodo di dieci anni di cui all'articolo 2, in ordine ai concedenti coltivatori diretti per il caso di esclusione della proroga dei contratti. Il senatore Scardaccione esprime considerazioni critiche sull'ultimo comma dell'articolo 1 che, egli aggiunge, sembra premiare la litigiosità delle parti e chiede chiarimenti su detto requisito dei dieci anni previsto all'articolo 2.

Segue un intervento del senatore Pegoraro il quale — sottolineato l'impegno del Gruppo comunista di giungere al più presto alla definizione delle norme sulla trasformazione dei patti agrari e posto in evidenza come la recente sentenza della Corte costituzionale

non stravolga la struttura delle leggi n. 11 del 1971 e n. 814 del 1973, ma suggerisca modifiche peraltro già recepite nel testo predisposto dalla Commissione — si sofferma ad evidenziare la necessità e l'urgenza di far fronte, col provvedimento in esame, al vuoto legislativo creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di talune norme relative al calcolo dei canoni di affitto, evitando certe gravi conseguenze che, a seguito di tale vuoto, hanno cominciato già a manifestarsi.

Il nuovo testo illustrato dal relatore, egli aggiunge, risponde adeguatamente alle osservazioni della Commissione giustizia e può essere in via di massima accolto, salve alcune precisazioni in ordine all'articolo 2, che occorrerebbe raccordare col diritto di ripresa regolato dalle nuove norme sulla trasformazione dei contratti agrari.

Sulla necessità di meglio precisare al citato articolo 2 il requisito dell'esercizio dell'attività di coltivatore diretto intervengono quindi i senatori Brugger, Colleselli e Fabbri, il quale ultimo, espresse perplessità sulla portata del citato articolo 2, aggiunge che si riserva di suggerire alcune modifiche formali all'articolo 1, al fine di renderlo più rispondente alle osservazioni della Commissione giustizia.

Seguono, sempre in riferimento all'articolo 2, interventi dei senatori Chielli — ad avviso del quale si potrebbe tener conto del livello di reddito ricavato nel predeterminato periodo dal lavoratore agricolo — e Foschi, perplesso in ordine ai riflessi negativi che tale norma potrebbe avere in connessione con la nuova disciplina sui contratti agrari.

Agli intervenuti replicano il rappresentante del Governo ed il relatore.

Il sottosegretario Cacchioli si intrattiene anzitutto ad evidenziare come la dichiarazione di illegittimità di talune norme della legge n. 814 del 1973 abbia creato un vuoto normativo, per far fronte al quale si è reso necessario il provvedimento in esame. Dopo aver aggiunto che taluni emendamenti di carattere formale, che egli aveva intenzione di presentare all'originario articolo unico, sono stati sostanzialmente recepiti nel nuovo articolo illustrato dal relatore conclude dichiara

randosi favorevole all'articolo 1 e rimettendosi alla Commissione per l'articolo 2.

Il relatore Truzzi fornisce chiarimenti in particolare sull'articolo 2, precisando che tale norma concerne i casi di esclusione dalla proroga dei contratti e non può pertanto essere messa in correlazione con la futura disciplina sulla trasformazione dei patti agrari, che sostituisce la proroga con la nuova durata. Segue per ulteriori chiarimenti un breve intervento del presidente Macaluso.

Si passa quindi all'esame degli articoli nel testo proposto dal relatore.

Dopo ripetuti interventi dei senatori Bonino, Fabbri, Scardaccione, del presidente Macaluso e del relatore Truzzi, la Commissione approva l'articolo 1 con cinque emendamenti; due di questi presentati dal senatore Fabbri concernono rispettivamente il primo e secondo comma (si precisa che trattasi di contratti di affitto di fondi rustici e che i pagamenti per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto); altri due emendamenti, presentati rispettivamente dai senatori Fabbri e Truzzi, concernono il terzo comma, relativo alla definitività dei pagamenti dei canoni di affitto dei fondi rustici in data anteriore al 29 dicembre 1977; il quinto emendamento, del senatore Fabbri, relativo al quarto comma, precisa che la sospensione dell'esecuzione riguarda sentenze non passate in giudicato.

Si passa all'articolo 2, sul quale intervengono il sottosegretario Cacchioli, che evidenzia la delicatezza della materia concernente diritti intersoggettivi e sulla quale potrebbe essere anche opportuno uno specifico parere della Commissione giustizia; il presidente Macaluso, che si intrattiene sull'urgenza di definire il provvedimento molto atteso dalle categorie interessate; il relatore Truzzi, favorevole ad eventuali modifiche circa la durata dell'attività di coltivatore diretto. Il senatore Pegoraro propone, a sua volta, di sostituire le parole « ultimi dieci anni » con le altre: « ultimi cinque anni ».

Dopo ripetuti interventi dei senatori Scardaccione, Brugger, Foschi e del relatore Truzzi, l'articolo è approvato con un emendamento proposto dal presidente Macaluso, inteso a prevedere che il concedente o il lo-

catore che sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni debba aver esercitato per almeno due anni.

Approvato successivamente l'articolo 3, prende la parola il senatore Pala per osservare che in materie come quella in esame e quella sulla trasformazione dei contratti agrari sarebbe stata opportuna una discussione congiunta con la Commissione giustizia, al fine di evitare l'eventualità di tornare nuovamente sugli stessi problemi.

Replica il presidente Macaluso ricordando che la questione, in particolare per quanto concerne la trasformazione dei contratti agrari, è stata a suo tempo esaminata dal Presidente del Senato, che decise di far proseguire l'esame, già in fase avanzata, alla Commissione agricoltura, con il parere della Commissione giustizia; il Presidente ricorda altresì che un provvedimento analogo a quello in discussione è stato già adottato dal Parlamento nell'agosto del 1972, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 155, senza che ciò abbia sollevato difficoltà di particolare natura.

La Commissione approva infine — dopo una dichiarazione di voto contrario, con particolare riferimento alla norma contenuta nell'articolo 2, del senatore Scardaccione — il disegno di legge con il seguente titolo: « Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici ».

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente Macaluso avverte che l'Ufficio di presidenza si riunirà domani 22 marzo, alle ore 9.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Macaluso avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 10 per il seguito dell'esame dei disegni di legge sulla trasformazione dei contratti agrari.

La seduta termina alle ore 13,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 21 MARZO 1978

*Presidenza del Presidente
FANTI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
il tesoro Abis.*

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

*PARERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 132 E 134
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE-
PUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, IN ORDINE
AGLI SCHEMI DI DECRETI GOVERNATIVI DI
TRASFERIMENTO DEI CAPITOLI DI BILAN-
CIO DALLO STATO ALLE REGIONI.*

Il Presidente Fanti, dopo aver indirizzato un cordiale saluto al senatore Bonazzi entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Modica, sottolinea la particolare urgenza con cui il Governo sta attendendo il parere della Commissione in ordine agli schemi di decreti di trasferimento dei capitoli di bilancio dallo Stato alle regioni, in modo da predisporre in tempo utile la nota di variazioni al bilancio dello Stato, la cui discussione inizierà presso il Senato il 4 aprile prossimo venturo. Comunica altresì di essersi incontrato nei giorni scorsi con i ministri Morlino e Pandolfi per uno scambio di idee in ordine alla opportunità di riunire la Commissione al più presto per dibattere sulle attività delle regioni alla luce del nuovo quadro politico e delle linee programmatiche del Governo. Ricorda infine che per improrogabili impegni sopravvenuti il relatore Saladino non potrà partecipare alla seduta odierna e che in sua vece la relazione sarà svolta dal deputato Conti.

Il deputato Conti, dopo avere ricordato che nell'intervallo che ha seguito l'ultima riunione della Commissione vi sono stati fatti nuovi di grande rilievo, come la crisi di Governo e l'accordo programmatico, rileva che le proposte contenute nella relazione non sono state modificate a seguito della nuova situa-

zione e comunque debbono ritenersi sostanzialmente ancora valide, anche se abbisognano di alcune modifiche formali.

Passa quindi alla illustrazione della relazione, soffermandosi innanzitutto sulla questione relativa all'assistenza ai dipendenti statali, in ordine alla quale rileva l'opportunità di distinguere tra prestazioni strettamente connesse allo stato giuridico proprio dei dipendenti statali, che il gruppo di lavoro propone di lasciare alla competenza dello Stato, e interventi assistenziali in favore del personale in servizio, che vanno trasferiti agli enti locali. Nel caso di interventi strettamente connessi al trattamento giuridico del personale statale, il gruppo di lavoro propone altresì di chiedere al Governo di modificare in tal senso la denominazione dei capitoli.

Circa le spese di funzionamento, il gruppo di lavoro propone la riduzione dei capitoli relativi a spese di funzionamento in proporzione alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli altri enti locali, rapportando la spesa che rimane nel bilancio del Ministero con quella che passa alle regioni e ad altri enti locali e applicando la proporzione così ottenuta all'ammontare di tutti i capitoli relativi a spese di funzionamento. Per quanto riguarda infine le abitazioni di servizio, ricorda come in un primo momento l'intendimento del gruppo di lavoro fosse nella direzione di trasferire gli stanziamenti relativi, mentre poi ci si era convinti dell'opportunità di lasciare tale somme nei capitoli di bilancio statale.

Passando all'esame dei capitoli inseriti negli stati di previsione dei singoli Ministeri, si sofferma su quelli relativi alla pubblica istruzione, in ordine ai quali, dopo aver rilevato che le posizioni trascritte nella relazione sono state frutto di una lunga e complessa trattativa tra i rappresentanti del gruppo di lavoro e quelli del Governo, propone per quanto riguarda l'assistenza igienico-sanitaria nelle scuole una riduzione pari al 50 per cento della somma di lire 500 milioni che nel capitolo 1431 risulta attinente alle spese per le convenzioni per il servizio socio-pedagogico, igienico-sanitario e didattico, risultando la rimanente spesa attinente al funzionamento amministrativo e didattico delle

scuole materne statali; il capitolo 1571, propone la riduzione di 1 miliardo; il capitolo 2082 una riduzione di 500 milioni.

In ordine al Ministero dei lavori pubblici si rifà alla posizione espressa nella relazione, che è di netta contrapposizione alle tesi avanzate dal Ministero stesso, le quali in ordine alle opere idrauliche di terza categoria sostengono che la interregionalità di un corso d'acqua impedisce il trasferimento delle relative competenze alle regioni. Infine per quanto riguarda i Ministeri dell'interno, del turismo e della sanità rileva che non vi sono stati sostanziali cambiamenti rispetto a quelle che erano le posizioni iniziali e che i problemi riguardano più che altro la quantificazione e non la individuazione dei capitoli da trasferire.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. Il deputato Triva chiede se sia stata già fatta da parte del gruppo di lavoro la quantificazione complessiva delle somme da trasferire alle regioni e agli enti locali. Il relatore Conti risponde che il gruppo di lavoro non ha ancora fatto la quantificazione esatta delle somme da trasferire, in mancanza di alcuni dati di riferimento; comunque tali previsioni si dovrebbero aggirare, per quanto riguarda le regioni, sui 119 miliardi e, per quanto riguarda gli enti locali sui 60 miliardi.

Il deputato Triva, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'egregio lavoro svolto dal gruppo di lavoro, rileva la inadeguatezza dello strumento di copertura finanziaria previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, da valere solo per il 1978, che non assicura il rispetto della norma costituzionale la quale stabilisce che al trasferimento di funzioni segua il trasferimento dei mezzi finanziari. Per quanto riguarda poi gli stanziamenti necessari per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale, osserva che la logica di lasciare sempre un quarto delle somme nel bilancio dello Stato è stata applicata anche nel caso di funzioni direttamente attribuite ai comuni; e che dubbi a tale riguardo possono nascere solo per quelle regioni a statuto speciale come la Sicilia e il Trentino-Alto Adige che hanno competenza legislativa

in materia di ordinamento dei comuni. Lo stesso discorso deve farsi in materia di patronati scolastici, le cui funzioni sono state attribuite direttamente ai comuni.

Il senatore Fabbri esprime una valutazione positiva sul lavoro svolto dal Comitato nelle sue linee generali. Si sofferma quindi in particolare sulla materia dell'agricoltura, per osservare che sarebbe stato preferibile inserire nel testo del parere un riferimento ai problemi posti complessivamente dal trasferimento alle regioni delle competenze del Ministero dell'agricoltura, anche al di là della questione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. In particolare, andrebbero considerate la destinazione del Corpo forestale dello Stato; la materia della bonifica montana e dei vincoli idrogeologici, in relazione alla quale è in atto un tentativo di ritenzione di competenze da parte dell'amministrazione centrale, che si è espresso nei recenti decreti emanati, in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 616, dal Ministro dell'agricoltura; nonché la riorganizzazione della ricerca relativa a questo settore. Sarebbe pertanto opportuno integrare la relazione con un riferimento a questi problemi. Sottolinea quindi, per quanto riguarda la parte relativa al Ministero dei lavori pubblici, la necessità di attribuire alle regioni le competenze in materia delle opere idrauliche di terza categoria.

Dopo un intervento del senatore Rapposelli, che concorda con i rilievi svolti dal senatore Fabbri in materia di agricoltura e sottolinea l'esigenza di eliminare ingiustificate duplicazioni di strutture mediante un pieno riconoscimento della competenza in materia delle regioni, prende la parola il senatore Mancino, che esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere elaborata dal gruppo di studio. Osserva quindi, con riferimento ad alcuni problemi sollevati nel corso della discussione, che, da un lato, non è possibile modificare in questa sede le decisioni espresse nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, e, dall'altro, occorre tener conto dei tempi politici e tecnici occorrenti per la ristrutturazione dei ministeri. Esaminando quindi la questione relativa alle opere idrauliche, osserva che le esigenze di organicità

degli interventi rappresentata dal Ministero dei lavori pubblici deve essere tenuta nella giusta considerazione, anche tenendo presenti gli squilibri che si creerebbero, particolarmente nella fase transitoria, con un'applicazione meccanica di quanto previsto dagli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. In attesa dell'approvazione di una riforma organica della materia, è, a suo avviso, opportuno rinviare le modifiche al bilancio sulla questione considerata a tempi tecnici più idonei.

Il senatore Gabriella Gherbez si sofferma quindi sulle materie relative al Ministero della pubblica istruzione, per rilevare che la proposta di parere rappresenta un indubbio passo avanti rispetto a quanto previsto nella prima stesura dei decreti ministeriali, anche se non sembra pienamente recepita l'esigenza di considerare in modo nuovo e più adeguato la funzione dell'assistenza scolastica. Dopo avere rilevato la necessità di giungere a soluzioni più avanzate in futuro sia per i patronati scolastici sia per l'assistenza igienico-sanitaria, osserva che il Governo dovrà almeno aumentare in materia considerevole lo stanziamento da trasferire alle regioni per i contributi alle scuole materne non statali.

L'onorevole Kessler dichiara quindi che i rilievi avanzati dall'onorevole Triva, in ordine alla riserva di un quarto prevista per una serie di spese in relazione alle regioni a statuto speciale, devono essere presi in considerazione, attraverso una verifica, articolata nelle diverse regioni, delle funzioni attribuite direttamente ai comuni; si tratta infatti di una questione complessa, che presenta anche non indifferenti implicazioni di carattere generale. Su questo punto, dopo brevi interventi dell'onorevole Triva e del senatore Ottaviani, il Presidente suggerisce che nella relazione si proponga al Governo di valutare, ai fini della definizione dell'ammontare della suddetta riserva, i dati risultanti dalle disposizioni statutarie e dalla disciplina relative alle regioni a statuto speciale.

Il deputato Aniasi, premesso di condividere le osservazioni avanzate dai colleghi che lo hanno preceduto, afferma che il gruppo socialista accetta il compromesso in materia

di assistenza scolastica, che deve però riferirsi non alle competenze ma soltanto alle somme da trasferire. Del resto, tiene a precisare che l'intero schema di parere proposto alla Commissione dal gruppo di lavoro è il frutto di un compromesso con il Governo, al quale si è dovuto pervenire causa anche delle resistenze poste dalle singole amministrazioni centrali. Esprime comunque, a nome del suo gruppo, parere favorevole sulla proposta avanzata dal gruppo di lavoro, pur sottolineando l'opportunità che l'intera materia delle finanze regionali vada ripensata anche in vista della necessità di una diversa ripartizione delle risorse complessive dello Stato.

Il deputato Bassetti propone di inserire nel parere della Commissione una qualche modalità che faccia riferimento alla legge n. 70 e al riordinamento della pubblica amministrazione.

Dopo un intervento del senatore Mancino, tendente a sottolineare che la transazione è avvenuta solo sui finanziamenti e non sulla individuazione dei principi, interviene il sottosegretario Abis, il quale, rispondendo ad alcune osservazioni avanzate in ordine alla ristrettezza dei mezzi finanziari trasferiti, si dichiara anch'egli d'accordo su tale inadeguatezza, che certamente non può dare soluzione ai nuovi compiti trasferiti alle regioni. Deve comunque ricordare che tali erano i mezzi finanziari che utilizzava lo Stato per i medesimi compiti. In ordine allo strumento che il Governo adopererà per dare corpo ai trasferimenti dei capitoli di bilancio dallo Stato alle regioni, ritiene che la nota di variazioni sia il mezzo più efficace per dare un quadro reale di tutta quella che è stata la materia trasferita; potrebbero però esservi impedimenti in tal senso, poichè nel decreto n. 616 si parla di « decreti ».

Il deputato Conti dichiara di aver tratto dal dibattito ulteriori elementi per apportare eventuali modifiche allo schema di parere predisposto e all'aggiornamento delle relative tabelle.

Il Presidente Fanti, premessa l'opportunità di aggiornare ed integrare la relazione

con le posizioni emerse nel dibattito odierno e di controllare le tabelle da allegare al parere, mette in votazione la bozza di parere presentata dal relatore che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

VENERDÌ 17 MARZO 1978

Presidenza del Presidente
PRINCIPE

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 979, PRESENTATO AL SENATO D'INIZIATIVA DEI SENATORI NOE' ED ALTRI, RECANTE: « DISPOSIZIONI INTESE A FACILITARE ALCUNE APPLICAZIONI DELL'ENERGIA SOLARE »

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola al relatore Macciotta.

Il relatore rileva che il disegno di legge in esame ha sostanzialmente contenuto analogo alla proposta di legge n. 2027, presentata alla Camera d'iniziativa dei deputati Barca ed altri, e su cui la Commissione ha già espresso parere favorevole.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4 che, non prevedendo la licenza edilizia per l'installazione dei collettori solari, potrebbe facilitare manovre di speculazione edilizia, conferma il parere già espresso per l'analoga proposta di legge della Camera ed auspica che i due progetti di legge confluiscono in un unico testo.

Il Presidente propone che la Commissione dia mandato al relatore di sostenere parere favorevole.

(Così rimane stabilito)

La seduta termina alle ore 10,10.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MARZO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

1140 — « Modifiche alle norme della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernenti la Commissione parlamentare inquirente »: *parere favorevole;*

alla 9ª Commissione:

1067 — « Conguaglio del pagamento dei canoni di affitto di fondo rustico per le annate agrarie 1977-78 e precedenti », d'iniziativa dei senatori Truzzi ed altri: *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MARZO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione senatore Colajanni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2ª Commissione

« Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rie-

ti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici finanziari » (1013): *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti.*

La Sottocommissione, infine, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge in stato di relazione:

981 — « Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciali tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonchè degli Accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976 »: *parere favorevole.*

982 — « Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano dall'altro, nonchè degli Accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio ed il 3 maggio 1977 »: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

2^a (Giustizia)

Mercoledì 22 marzo 1978, ore 9,30

5^a Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 22 marzo 1978, ore 10

9^a Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 22 marzo 1978, ore 10

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 22 marzo 1978, ore 10

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15